

DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2022

41/2022/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA N. 541 DEL 21 DICEMBRE 2021

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1191^a riunione del 8 febbraio 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: Regolamento GBER) e, in particolare, l'articolo 44;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale*";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" e in particolare l'articolo 8 e l'Allegato 2 (di seguito: decreto legislativo 102/2014 e s.m.i.);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 2021, recante "*modifica al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in*

- emergenza COVID-19” (di seguito: decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 2021);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito: decreto 541/2021);
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità;
 - la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG 2020-2023);
 - la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
 - il parere dell’Autorità 23 novembre 2021, 527/2021/I/gas (di seguito: parere 527/2021/I/gas);
 - la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante *“Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”* (di seguito: Linee guida europee);
 - la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante *“Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”* (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
 - la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 224/02, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’8.7.2020, relativa, tra l’altro, alla proroga e alla modifica della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
 - il protocollo d’intesa in vigore tra l’Autorità e ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile;
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità del 24 settembre 2020 n. 17/2020;
 - la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa o CSEA) prot. 27560 del 2 novembre 2021 (prot. Autorità 40895 del 3 novembre 2021) recante informazioni ai fini del parere dell’Autorità previsto dall’art. 21 della legge 167/17 (di seguito: comunicazione 3 novembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del parere previsto dall'articolo 21 della legge 167/17, il Ministero della Transizione ecologica, in data 25 ottobre 2021, ha trasmesso all'Autorità uno Schema di decreto contenente norme per la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito anche "imprese gasivore") in applicazione della sezione 3.7.1 delle vigenti Linee guida europee e in conformità con l'articolo 44 del Regolamento GBER;
- in data 23 novembre 2021, l'Autorità con apposita deliberazione 527/2021/I/gas, ha espresso parere complessivamente favorevole allo Schema di decreto, con due condizioni nonché con le raccomandazioni e le segnalazioni indicate in motivazione;
- il Ministro della Transizione ecologica ha adottato, in data 21 dicembre 2021, il decreto n. 541 recante "rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale" (di seguito: decreto 541/2021);
- il decreto, di cui al precedente alinea, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Transizione ecologica e ne è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- il decreto 541/2021 persegue la finalità di definire un regime di aiuti, mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1 aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e contiene disposizioni per:
 - a) l'istituzione di un elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale ed i requisiti delle imprese che possono esservi iscritte;
 - b) la tipologia dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema del gas oggetto di rideterminazione;
 - c) i livelli di contribuzione minima applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale e le relative indicazioni in materia di invarianza del gettito;
 - d) i criteri per riconoscere l'esenzione per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile;
 - e) i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale applicati alle imprese beneficiarie;
- le agevolazioni non sono applicabili alle imprese in difficoltà secondo la definizione della comunicazione della Commissione C(2014) 249/01, concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";
- in particolare, per quanto concerne le funzioni attuative attribuite dell'Autorità, il decreto 541/2021 prevede tra l'altro:
 - a) all'articolo 2, le definizioni necessarie alla determinazione dei requisiti delle imprese per l'accesso alle agevolazioni nonché ai fini dell'applicazione delle nuove agevolazioni. L'articolo, tra l'altro,

definisce: al comma 1, lettera c), la “componente RE^{TIG} ” ovvero la componente tariffaria relativa al trasporto, espressa in euro/Sm³, definita dall’Autorità a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11; al comma 1, lettera d), la “componente RE^{IG} ” ovvero la componente tariffaria relativa alla distribuzione, espressa in euro/Sm³, definita dall’Autorità a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11; al comma 1, lettera f), il prezzo medio del gas naturale inteso come il “prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo, calcolato annualmente, sommando il prezzo di mercato del gas naturale all’ingrosso, i corrispettivi di trasporto applicati nei punti di punti di riconsegna del gas e, ove dovuti, i corrispettivi di distribuzione e misura, le tasse vigenti e gli oneri generali di sistema gas, ove non già ricompresi nei corrispettivi di trasporto, senza considerare le agevolazioni, nell’ultima annualità del periodo di riferimento”;

- b) all’articolo 3, i requisiti che le imprese devono rispettare per l’accesso alle agevolazioni. Le imprese devono avere un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³), e operare nei settori di cui all’allegato 1 al decreto basato sul valore dell’indice di “intensità di scambi internazionali” non inferiore al 4%. CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale, sulla base di dichiarazioni presentate dalle imprese attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto;
- c) all’articolo 4, i livelli di contribuzione minima rispetto alle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} da applicare a decorrere dal 1 aprile 2022. Per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (I_{VAL}) maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri tariffari RE^{TIG} e RE^{IG} è parametrata allo stesso VAL dell’impresa, articolato per classi, e posto pari a:
- 1,5% del VAL se $20\% \leq I_{VAL} < 30\%$;
 - 0,8% del VAL se $30\% \leq I_{VAL} < 40\%$;
 - 0,6% del VAL se $40\% \leq I_{VAL} < 50\%$;
 - 0,5 % del VAL se $I_{VAL} \geq 50\%$.

Per le altre imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL inferiore al 20%, il livello di contribuzione agli oneri tariffari RE^{TIG} e RE^{IG} è stabilito in funzione della soglia di intensità gasivora rispetto al fatturato (I_{FAT}), secondo il seguente schema:

Classe I _{FAT}	Contribuzione rispetto alle componenti RE ^{TIG} e RE ^{IG}
I _{FAT} < 2%	100%
I _{FAT} ≥ 2%	20%

Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL risultino negativi l'impresa non può accedere alle agevolazioni;

- d) all'articolo 5, le modalità calcolo dell'intensità gasivora rispetto al VAL o al fatturato dell'impresa. È demandato all'Autorità il compito di definire con propri provvedimenti:
- a) il calcolo annuale del prezzo medio di riferimento del gas naturale;
 - b) le disposizioni operative per la determinazione del VAL e del fatturato;
 - c) le modalità per le imprese di recente costituzione in modo tale da consentire loro di poter beneficiare dell'agevolazione anche in assenza di dati storici;
- e) all'articolo 6, che l'Autorità provveda alla raccolta tariffaria del maggior gettito necessario a carico dei clienti finali non agevolati, adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità;
- f) all'articolo 7, i criteri per riconoscere l'esenzione per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile a decorrere dal 1 gennaio 2022. In particolare, è previsto che, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità, la CSEA dia separata evidenza, nell'elenco delle imprese gasivore, di quelle con consumi superiori a 1 milione di Smc3/anno, per le quali, è prevista l'esenzione dal pagamento delle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} per il gas naturale consumato per usi non energetici;
- g) all'articolo 8, le misure per l'uso efficiente dell'energia, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014, che le imprese gasivore devono adottare ai fini da una parte della titolarità al riconoscimento delle agevolazioni e dall'altra della successiva verifica del rispetto delle condizioni in mancanza delle quali l'impresa è tenuta a restituire l'agevolazione percepita;
- h) all'articolo 9, che la CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità costituisca, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale sulla base di dichiarazioni presentate dalle imprese attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto. L'Autorità con propri provvedimenti dovrà inoltre stabilire:
- le tempistiche e le modalità con le quali sono presentate le dichiarazioni, nonché le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento nell'elenco, attivando anche collaborazioni, per i profili fiscali, con

- l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza;
- le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco gasivori;
 - inoltre, l'articolo 10 del decreto 541/2021, dispone che l'Autorità debba individuare i meccanismi che, in prima applicazione, si rendono necessari per consentire il riconoscimento delle agevolazioni per l'anno 2022; in particolare, in analogia a quanto già stabilito con il decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 2021 per la cui attuazione è stata approvata la deliberazione dell'Autorità 479/2021/R/eel, che per tener conto dei potenziali effetti dell'emergenza dovuta al Covid 19:
 - a) i parametri relativi al VAL, ai consumi e al fatturato dell'impresa vengano assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020 ai fini del calcolo dell'intensità gasivora, della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni nonché del livello di contribuzione minima prevista;
 - b) le disposizioni di cui alla precedente lettera a) non trovano applicazione per le agevolazioni di competenza dell'anno 2022 con riferimento alle imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di gas naturale, VAL e fatturato dell'anno 2020;
 - c) per l'anno di competenza 2022, il prezzo del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto 541/2021 è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019;
 - infine, sempre l'articolo 10 del decreto 541/2021, prevede che la CSEA:
 - a) provveda a pubblicare sul proprio sito internet gli elenchi delle imprese gasivore e trasmetta annualmente al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA una relazione sullo stato di attuazione della misura;
 - b) garantisca l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all'articolo 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nella formulazione definitiva, non è stata accolta la condizione, indicata dall'Autorità nel parere di cui alla deliberazione 527/2021/I/gas, di posticipare almeno al 1 ottobre 2022 l'avvio delle agevolazioni alle imprese gasivore, per permettere la messa a punto dell'apparato tecnico-informatico-amministrativo necessario alla regolare e compiuta attuazione delle agevolazioni alle imprese gasivore;
- tale condizione era stata indicata dall'Autorità alla luce di specifiche verifiche tecniche condotte con CSEA (vd comunicazione 3 novembre 2021);

- non risulta operativamente fattibile l'implementazione da parte della medesima CSEA di un nuovo sistema informatico di raccolta delle dichiarazioni da parte delle imprese gasivore (c.d. "portale"), tecnicamente necessario alla predisposizione ed aggiornamento degli elenchi delle imprese gasivore, entro la data del 1 aprile 2022 indicata all'articolo 1 del decreto 541/2021.

RITENUTO CHE:

- pur considerati i tempi estremamente ristretti in cui l'Autorità si trova ad operare per assicurare l'effettività delle nuove agevolazioni alle imprese gasivore, non sussistano le condizioni per considerare i provvedimenti da adottare come "atti vincolati" ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità di cui alla deliberazione 649/2014/A;
- sia pertanto necessario avviare un procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti, attuativi del decreto 541/2021, di competenza dell'Autorità;
- nell'ambito di tale procedimento, sia opportuno prevedere di assumere un primo provvedimento urgente che consenta l'applicazione del beneficio fin dal 1 aprile 2022, seppure con modalità semplificate e salvo conguaglio;
- il provvedimento urgente di cui al punto precedente debba essere preceduto da pubblica consultazione, con termini ridotti per l'invio dei contributi scritti da parte dei soggetti interessati, in relazione all'urgenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della richiamata disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità;
- sia inoltre opportuno, in relazione alla messa a punto da parte di CSEA del sistema necessario a verificare l'effettiva titolarità alle agevolazioni a regime, dopo la prima applicazione semplificata che sarà oggetto del provvedimento di cui al punto precedente, richiedere, in considerazione da una parte della stretta similitudine di diverse disposizioni del decreto 541/2021 rispetto a quanto previsto dal decreto 21 dicembre 2017, e dall'altra della portata innovativa delle disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto 541/2021:
 - a) a CSEA, una proposta per l'attività di sviluppo e implementazione dell'apparato tecnico-informatico-amministrativo necessario alla regolare e compiuta attuazione delle agevolazioni alle imprese gasivore di cui al decreto 541/2021, che realizzi la massima sinergia con l'attuale analogo apparato relativo alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica e che tenga conto delle modalità semplificate di prima applicazione;
 - b) a ENEA, nell'ambito del Protocollo d'intesa in essere con l'Autorità, una proposta per l'implementazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto 541/2021 che realizzi la massima sinergia con l'attuale sistema di raccolta e verifica delle diagnosi energetiche attualmente gestito da ENEA ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 102/2014 e s.m.i., nonché le modalità per la rendicontazione dei costi diretti sostenuti;

- c) all’Agenzia delle dogane e monopoli, informazioni sugli aspetti relativi alla misura del gas naturale per usi non energetici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto 541/2021;
- fissare il termine del procedimento al 30 giugno 2022, salvo esigenze istruttorie che rendano necessaria una proroga di tale termine

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato all’adozione dei provvedimenti attuativi del decreto 541/2021 di competenza dell’Autorità;
2. nell’ambito del procedimento di cui al punto 1, di richiedere:
 - 2.1 a CSEA di predisporre e trasmettere all’Autorità una proposta per l’attività di sviluppo e implementazione dell’apparato tecnico-informatico-amministrativo necessario alla regolare e compiuta attuazione delle agevolazioni alle imprese gasivore di cui al decreto 541/2021, che realizzi la massima sinergia con l’attuale analogo apparato relativo alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica e che tenga conto delle modalità semplificate di prima applicazione;
 - 2.2 a ENEA, nell’ambito del Protocollo d’intesa in essere, una proposta per l’implementazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto 541/2021 che realizzi la massima sinergia con l’attuale sistema di raccolta e verifica delle diagnosi energetiche attualmente gestito da ENEA ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 102/2014 e s.m.i;
 - 2.3 all’Agenzia delle dogane e monopoli, informazioni sugli aspetti relativi alla misura del gas naturale per usi non energetici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto 541/2021;
3. di pubblicare documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati, anche con termini ridotti per l’invio dei contributi scritti da parte dei soggetti interessati, in relazione all’urgenza;
4. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell’acquisizione degli elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione dei provvedimenti;
5. di attribuire al vicedirettore ing. Luca Lo Schiavo della Direzione infrastrutture energia e *unbundling* dell’Autorità la responsabilità del procedimento di cui al punto 1;
6. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 giugno 2022, salvo esigenze istruttorie che rendano necessaria una proroga di tale termine;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro della Transizione Ecologica;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

8 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini